



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNARA CALABRA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE _____ PER L'UTILIZZO DI BUONI SPESA AI FINI DELLA MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER L'EMERGENZA COVID-19 DI CUI AL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 «RISTORI TER»

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____, in Bagnara Calabria, si sono costituite le seguenti parti:

- il **Comune di Bagnara Calabria** (C.F. 80002470807 - P.IVA n° 01073000802), rappresentato dal Responsabile Settore UOC 1 Affari Generali Dott. Vincenzo Calabrò nato a Reggio di Calabria il 19/05/1984, domiciliato per la carica presso il Municipio di Bagnara Calabria sito in C.so Vittorio Emanuele II snc, il quale dichiara di agire e di stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al presente atto autorizzato con deliberazione n. 34/2020; dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi riguardo la stipula del presente atto;

- L'esercizio commerciale/operatore economico: _____ Partita IVA/Codice Fiscale: _____, con sede legale in _____, alla _____, in persona del legale rappresentante _____, nato/a a _____, il _____, documento di identità _____, rilasciato da _____, il _____, codice fiscale: _____ nella qualità di _____, domiciliato per la qualità di cui sopra presso la sede legale di cui sopra;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" interviene per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Con il quale viene finanziata nuovamente la misura dei buoni alimentari prevista dall' O.P.C.M. - Dipartimento della protezione civile n.

658/2020, da attuarsi con le medesime modalità previste per la misura di aprile 2020;

Premesso che:

Con determinazione n. 56 del 17/06/2021 è stato approvato l'Avviso e schema della stipulanda convenzione ;

Vista la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 13/04/2021 per la gestione dei buoni spesa di cui al DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 «RISTORI TER attraverso la piattaforma Welfare Calabria

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dei destinatari, dei Buoni spesa dematerializzati, gestiti attraverso la Piattaforma Welfare Calabria "per l'acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari, beni per l'igiene della persona, farmaci e parafarmaci) presso gli esercizi commerciali convenzionati che esercitano la vendita al dettaglio.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I Buoni spesa sono rilasciati dal Comune in attuazione e secondo le modalità previste dalla delibera Regionale n° 44/2020 e del Decreto Dirigenziale n° 6049 del 03.06.2020, nonché in conformità al DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 «RISTORI TER e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale e degli scontrini fiscali (non riscossi e/o riscossi) o degli scontrini non fiscali

emessi, relativi alla cessione dei beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).

L'emissione della fattura e/o nota di debito potrà avvenire con cadenza mensile e/o al raggiungimento di un importo non inferiore ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla manualistica ed alla documentazione approvata con il decreto dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020 della Regione Calabria.

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti sottoindicati:

- prodotti alimentari;
- prodotti per la pulizia e l'igiene della casa;
- prodotti per l'igiene e cura della persona (esclusi prodotti per cosmesi e maquillage);
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci.

È escluso l'acquisto di bevande superalcoliche e tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei generi da maquillage, alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili per la casa e tutti gli altri prodotti che non siano ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'assegnatario accertando la sua identità e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 30/05/2021 o comunque per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato ove prorogato.

L'efficacia della convenzione è, in ogni caso, estesa fino alla completa rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti coinvolti.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di _____, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente

Per il Comune